

Docenti di religione e di attività alternative: regolazione tempi scrutini, attività collegiali e commissioni d'esame

Per effetto di una serie incrociata di abrogazioni e della formulazione del Decreto legislativo n. 62/2017, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 gli insegnanti di Religione cattolica - così come i docenti ai quali sono affidate annualmente le attività alternative – fanno parte della commissione d'esame conclusivo del primo ciclo dell'istruzione. La novità introdotta sottolinea la complessità del processo di apprendimento e le interazioni delle diverse esperienze e insegnamenti, dove la presenza degli insegnanti di religione ha potuto costituire un valore aggiunto e un'occasione portatrice di uno sguardo più articolato in sede d'esame.

Se finora ogni anno apparivano da affrontare alcune difficoltà sul piano gestionale ed organizzativo, in qualche modo riconducibili a quelle di tutti i docenti che per la tipologia della loro classe di concorso si vedono assegnato un numero molto elevato di classi, tali difficoltà sembrano essere accentuate a seguito delle modalità attualmente imposte dall'emergenza in atto.

I docenti di religione in particolare, ma anche alcuni colleghi annualmente incaricati per le attività alternative, a causa della configurazione oraria della disciplina, risultano oltretutto spesso impegnati in istituti diversi, e ciò rende ancora più difficile il coordinamento dei calendari. In alcune scuole il medesimo docente di religione può, infatti, arrivare a far parte del consiglio di ben sei o più classi terze, e le sottocommissioni non sembrano poter operare contemporaneamente, considerando che anche nella modalità on-line durante gli orali occorre garantire la presenza di tutti i docenti. Questa situazione si aggiunge e aggrava quanto già avveniva prima, con la necessità di coordinare e garantire la presenza durante gli orali di tutti i docenti della sottocommissione, che come già ricordato sono spesso titolari in scuole diverse.

I dirigenti scolastici si trovano quindi annualmente a doversi destreggiare tra la necessità di non dilatare eccessivamente i tempi e insieme garantire condizioni di serenità nello svolgimento di scrutini ed esami, e nello stesso tempo di rispettare la normativa generale relativa ai limiti della prestazione esigibile da parte del personale. Gli impegni dei docenti devono, infatti, essere articolati tenendo conto dei limiti orari giornalieri previsti dalla normativa generale e della possibile analogia con quanto previsto nel Contratto (in particolare per il personale ATA) rispetto ai limiti massimi giornalieri della prestazione lavorativa. Nonostante le ripetute richieste delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali che segnalavano la difficoltà in particolare nell'organizzazione dell'esame, in questi anni il Miur è rimasto sordo alle sollecitazioni per un'interpretazione che fosse meno rigida rispetto alla definizione di collegio perfetto che riducesse la tortuosità dei calendari.

In vista dei prossimi consigli di classe, scrutini ed esami si ritiene pertanto utile, allo scopo di prevenzione del contenzioso, rammentare alle SS.LL. alcuni riferimenti che si ritengono utili affinché, in assenza di un atto regolativo più volte richiesto in materia dalle oo.s.s. al ministro in carica, tutto possa svolgersi nel modo più proficuo possibile.

Anzitutto, a rigor di logica, trattandosi per larga parte di riunioni on-line, se per I videoterminalisti la norma generale prevede una pausa di 15 minuti ogni due ore, si ritiene che tale misura debba essere adottata anche nelle prossime scadenze, in modo che, pause comprese, non si venga a superare la prestazione massima esigibile consistente nelle note 8 ore giornaliere per un max di 5 gg. settimanali.

Su tale materia poi, il corretto riferimento normativo appare essere il D.L.vo 81/2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dal quale hanno avuto origine i regolamenti specifici di settore, ad esclusione tuttavia del settore scuola che non ha mai avuto il problema prima d'ora e che costringe quindi ad agire in analogia a quanto sopra richiamato.

Il Documento di Valutazione dei Rischi di ogni istituzione scolastica, contenete la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti (artt. 17 e 28) dovrà in questo caso essere aggiornato con l'indicazione di tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare, nonché i ruoli di chi deve realizzarle, da parte di Rspg e DS per adeguarlo alle mutate condizioni di lavoro (es. DaD e lavoro agile) aspetti questi ultimi che vi devono esservi definiti. Dvr ed i piani delle attività costituiscono, infatti, gli strumenti utili per regolare condizioni di sicurezza, e le Rsu sono chiamate a vigilare ed eventualmente a segnalare eventuali abusi.

Se tale aggiornamento non fosse ancora stato fatto occorrerà quindi proporre alle RSU un incontro tra DS RSU e RLS per l'aggiornamento delle indicazioni specifiche relative a tali aspetti, contattando se occorre le segreterie territoriali per avere supporto.

Nel caso specifico degli esami conclusivi del 1° ciclo, poiché i tempi per svolgere tutte le operazioni in sicurezza sembrano esserci, nulla sembra vietare alle SS.LL. dopo i dovuti passaggi con le Rsu, di allungare i giorni di calendario relativi a scrutini ed esami, ad es. facendo partecipare i docenti di religione, come tutti quelli che risultino titolari di più classi quinte, all'inizio o alla fine della discussione della tesina, o di adottare altre modalità organizzative, esattamente come si sta facendo con la DaD, dove in molti si è proceduto alla riduzione proporzionale delle ore di lezione, scelta che può funzionare ad esempio anche per la presenza agli esami conclusivi del 1 ciclo.

Si coglie inoltre l'occasione, a fronte di sporadiche segnalazioni pervenute, per rammentare alle SS.LL. che la disposizione relativa alla piena partecipazione della disciplina "insegnamento della religione cattolica" all'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale della classi quinte, disposta come avviene ormai da anni nell'Ordinanza Ministeriale 10/2020 relativa all'Esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado, non risulta suscettibile di interpretazioni difformi o modifiche da parte dei collegi docenti o dei dirigenti scolastici, trattandosi appunto di "ordinanza" legalmente cogente e non di mero suggerimento, in quanto ciò comporterebbe la nullità degli scrutini stessi.

Reggio Emilia, 25/05/2020

La Segretaria Generale Aggiunta
della Cisl Scuola Emilia Centrale
prof.ssa Monica Leonardi